

COMUNE DI VIADANICA

**REGOLAMENTO
DELLE
SPESE IN ECONOMIA**

COMUNE DI VIADANICA

ART. 1 OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'IVA.

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, con esclusione dell'IVA.

I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'IVA.

ART. 3 LAVORI IN ECONOMIA

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:

- a) manutenzione di immobili, opere ed impianti;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) altri casi previsti dall'art.88 – comma 1 – del D.P.R. 554/1999.

COMUNE DI VIADANICA

ART. 4 BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

1. spese relative alla formazione e gestione del personale ivi compresi gli accertamenti sanitari fino a 10.000 Euro;
2. spese relative a locazione di immobili fino a 20.000 Euro;
3. spese relative a libri, riviste, giornali, stampati, materiale di cancelleria e di vario genere per gli uffici fino a 25.000 Euro;
4. acquisto e manutenzione di mobili, macchine ed attrezzature varie anche elettroniche ed informatiche: fino a 100.000 Euro;
5. spese postali, telefoniche e telegrafiche fino a 20.000 Euro;
6. spese di rappresentanza, per le festività nazionali e ricorrenze locali varie, per manifestazioni, convegni, mostre, ecc. fino a 25.000 Euro;
7. spese di acquisto, di gestione e manutenzione dei mezzi di proprietà comunale fino a 50.000 Euro;
8. spese per la gestione dei servizi produttivi, dei servizi pubblici a domanda individuale, servizi di trasporto, socio-assistenziali ed altri fino a 100.000 Euro;
9. acquisto e manutenzione degli impianti di sicurezza ed antincendio fino a 20.000 Euro;
10. spese relative alla gestione e manutenzione dei beni comunali fino a 130.000 Euro;
11. spese per beni e servizi di cui non possa essere differita la fornitura: fino a 100.000 Euro.

ART. 5 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

ART. 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio interessato.

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

COMUNE DI VIADANICA

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER BENI E SERVIZI

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- 1) l'oggetto della prestazione;
- 2) le eventuali garanzie;
- 3) le caratteristiche tecniche;
- 4) la qualità e la modalità di esecuzione;
- 5) i prezzi;
- 6) le modalità di pagamento;
- 7) le modalità di scelta del contraente;
- 8) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- 9) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

ART. 8 ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI BENI E SERVIZI

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito o fare rinvio alla stessa.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

- 1) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- 2) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
- 3) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del servizio.

COMUNE DI VIADANICA

ART. 9 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del servizio o del procedimento entro trenta giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

ART. 10 LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

ART. 11 LAVORI MEDIANTE COTTIMO

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

- 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
- 2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- 3) le condizioni di esecuzione;
- 4) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 5) le modalità di pagamento;
- 6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per i lavori d'importo inferiore a 10.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata non autenticata.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

COMUNE DI VIADANICA

ART. 12 PERIZIA SUPPLETIVA

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

ART. 13 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

ART. 14 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori di importo superiore a 100.000 euro è in facoltà della

amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 15 COLLAUDO DEI LAVORI

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

COMUNE DI VIADANICA

ART. 16 LAVORI D'URGENZA

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART. 17 PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 18 GARANZIE

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.000 euro.

COMUNE DI VIADANICA

ART. 19 INADEMPIMENTI

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.